

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 28  
del 14/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 13/B/2014 del 04/2/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Fichera Gabriella C.F. FCHGRL50R64C351D, nata a Catania il 24/10/1950 e residente a San Giovanni La Punta (CT) Via Empoli n° 15, nella sua qualità di trasgressore per non aver provveduto ad effettuare l'immediata pulizia del suolo imbrattato dalle deiezioni del proprio cane, in violazione all'art. 14 dell'Ordinanza Sindacale n° 06 del 15/5/2012;

L'infrazione è stata accertata alle ore 07,30 del 04/2/2014, in questa Piazza Giovanni XXIII, a seguito di specifico servizio di controllo;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 04/2/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 57,20;


**INGIUNGE**

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 14 MAR. 2017

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
137



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.